

SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Considerato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;
- 682. “*Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (...)*”;

Dato atto che, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, è possibile prevedere agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti; **nonché a favore delle utenze domestiche beneficiarie di misure di solidarietà alimentare e di sostegni economici;**

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 6 del DL 73/2021, è stato stanziato un fondo che “finanzierà” le suddette agevolazioni a favore delle “*categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività*”, escludendo, pertanto le utenze domestiche;

- il meccanismo dell'accesso alle agevolazioni è lasciato alla discrezionalità dei Comuni che, quindi, possono agire "d'ufficio", utilizzando come "base" lo studio elaborato lo scorso anno, secondo i criteri indicati da ARERA, per individuare le UND costrette alla chiusura forzata distinguendole da quelle in "sofferenza" e limitandosi ad aggiornarlo in relazione ai provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità competenti i cui effetti ricadono nell'anno corrente;

-la misura agevolativa, nel silenzio del legislatore, potrà essere applicata sia alla quota fissa che a quella variabile e senza limiti temporali.

Ritenuto di definire l'ammontare delle risorse economiche messe a disposizione per le agevolazioni relative all'applicazione della TARI 2021 e precisamente:

- a) € 348.372 stimati a favore delle utenze non domestiche che ricadono nel perimetro dei beneficiari come indicato dalla norma, a fronte della presentazione di richiesta di accesso alla riduzione da parte del contribuente delle attività economiche beneficiarie;**
b) € 266.472 a favore delle utenze domestiche che hanno beneficiato nel 2020 dei buoni spesa nelle diverse forme;

Richiamata la propria deliberazione n. _____ in data _____, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di San Donato Milanese e quello fornito dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dalla Dirigente dell'Area Affari Generali, Istituzionale e Finanziaria il quale espone un costo complessivo di Euro 3.743.318,53 di cui parte variabile pari a Euro 1.808.473,24 e parte fissa pari a Euro 1.934.845,29, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 443/2019-RIF;

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa richiesta all'utenza, come di seguito specificato:

Importo da corrispondere ai gestori per il servizio inerente al ciclo integrato RU	EURO 3.743.318,53
Attività esterna ciclo integrato RU	EURO 443.119,69
Importo da coprire con il gettito TARI	EURO 4.186.438,22

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione

per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del già citato Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 2 dicembre 2021
- seconda rata: 28 febbraio 2022
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 2 dicembre 2021;

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto che con decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 70 del 22 marzo 2021 è stato disposto il differimento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2021;

Visto l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (all. A), finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Programmazione Finanziaria in data 21/06/2021;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:

Presenti: n.

Votanti: n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

Astenuti:n.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1. di approvare per l'anno 2021 le tariffe dell'allegato "A" della tassa sui rifiuti (TARI), finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013;

2. di definire l'ammontare delle risorse economiche messe a disposizione per le agevolazioni relative alla applicazione della TARI 2021 e precisamente:

a) € 348.372 stimati a favore delle utenze non domestiche che ricadono nel perimetro dei beneficiari come indicato dalla norma, a fronte della presentazione di richiesta di accesso alla riduzione da parte del contribuente delle attività economiche beneficate;

b) € 266.472 a favore delle utenze domestiche che hanno beneficiato nel 2020 dei buoni spesa nelle diverse forme.

3. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;

4. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 2 dicembre 2021
- seconda rata: 28 febbraio 2022
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 2 dicembre 2021;

5. di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative, che abbiano effetto sulla base imponibile o sulla determinazione di elementi del PEF 2021, saranno adottate conseguenti modifiche alle presenti tariffe;

6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

La presente deliberazione a seguito di separata votazione, espressa in forma palese a mezzo appello nominale, nelle risultanze agli atti, che ha dato il seguente risultato:

Con voti:

Presenti: n.

Votanti: n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

Astenuti: n.

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale**

Cat	Descrizione attività	Tariffa base parte fissa (euro/mq)	Tariffa base parte variabile (euro/mq)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI	0,45	0,34
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,59	0,45
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,46	0,35
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,40	1,07
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,47	0,36
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,86	1,41
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,63	1,24
9	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	2,08	1,58
10	OSPEDALI	1,83	1,39
11	UFFICI, AGENZIE	1,60	1,22
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	1,44	1,10
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FEF	1,61	1,22
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,58	1,96
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPET	1,15	0,88
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	0,00
17	ATTIVITA' ARIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE	2,05	1,56
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO,	1,39	1,06
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,16	1,64
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,08	0,82
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,39	1,06
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,82	7,47
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7,49	5,70
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	7,50	5,70
25	PANE, PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMEN	3,17	2,41
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,34	2,54
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	16,67	13,42
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI, SUPERMERCATI	4,17	3,17
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0,00	0,00
30	DISCOTECHE, NIGH CLUB	0,00	0,00

N° componenti	Tariffa base parte fissa (euro/mq)	Tariffa variabile (Euro/utenza)
1	0,76	24,39
2	0,89	43,90
3	1,00	56,09
4	1,08	73,16
5	1,17	87,79
>=6	1,23	99,99